## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Oggetto

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ANDREOLI E
C. SRL (Imp. v. TARUFFI n. 22/24/26/28)
MARANELLO (MO). Bif Prot. p. 888/2017. SIJAR

MARANELLO (MO). Rif. Prot. n. 888/2017 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n.

6021/2017 ARPAE SINADOC.

n. DET-AMB-2017-3869 del 21/07/2017

Proposta n. PDET-AMB-2017-3972 del 19/07/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



#### **OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA ANDREOLI E C. SRL (Imp. v. TARUFFI n. 22/24/26/28) MARANELLO (MO).

Rif. Prot. n. 888/2017 SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 6021/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

#### In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

# Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 2/2/2017 la Ditta ANDREOLI E C. SRL, avente sede legale in comune di Maranello (MO), v. Taruffi n. 22/24/26/28, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Maranello, v. Taruffi n. 22/24/26/28, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/2/2017 con prot. n. 2401, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

In data 4/4/2017, con nota prot. n. 6526, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 6/6/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 10941;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e per i loro motori:

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 81 del 3/3/2014;

# Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Maranello, prot. n. 3913 del 2/3/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Sud-Maranello, come da istruttoria tecnica prot. n. 13432 del 7/7/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 23088 del 1/3/2017;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, <u>relativamente a scarichi di acque reflue e impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio</u> rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 81 del 3/3/2014, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

## il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta ANDREOLI E C. SRL per l'impianto ubicato in comune di Maranello, V. Taruffi n. 22/24/26/28 che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito		
Aagua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della		
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269		
Alla	del D.Lgs 152/06		
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;		

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 81 del 3/3/2014 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 19/7/2017 con scadenza al 19/7/2032;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico;
- 9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo		
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Maranello		
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena		
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico  Comune di Maranello			

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Originale firmato e	lettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in	caso di stampa	
La presente copia,	composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Data	Firma	

## Allegato ACQUA

Ditta ANDREOLI E C. SRL (Imp. v. TARUFFI n. 22/24/26/28) MARANELLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)  — Acque reflue industriali in pubblica fognatura

#### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

# **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta ANDREOLI E C. SRL svolgente attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e per i loro motori, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Maranello (MO), v. Taruffi n. 22/24/26/28, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 81 del 3/3/2014, per la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di piazzale e pluviali sono convogliate nella pubblica fognatura mediante rete fognaria acque bianche dedicata;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura nei punti di scarico n. 1, 2 e 4;
- le acque reflue derivanti dal risciacquo dei pezzi di lamiera in lavorazione dopo lo grassaggio, dal risciacquo del liquido penetrante, dalle vasche di prova tenuta e dallo scarico dell'addolcitore, confluiscono nella griglia a pavimento posta nello stesso locale dove si originano e, dopo essersi unite allo scarico dei lavabi e delle vasche a tenuta, sono convogliate nella pubblica fognatura nel punto di scarico n. 3;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue di processo sono classificabili come "acque reflue industriali";

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

E' stato acquisito parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 23088 del 1/3/2017;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 9/2/2017, assunta agli atti con prot. n. 2401, il richiedente dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 81 del 3/3/2014, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

**E' autorizzato** il gestore ditta ANDREOLI E C. SRL, con insediamento posto a Maranello (Mo), via Taruffi n. 22-24-26-28, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e per i loro motori nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in fognatura;
- 2) i valori limite di cui al punto 1 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo;
- 3) deve essere eseguita con frequenza minima annuale la pulizia dei pozzetti e delle griglie di raccolta delle acque reflue industriali, nonché dovranno essere mantenute a disposizione dell'autorità competente e degli enti di controllo le registrazioni dei conferimenti di fanghi e altri rifiuti;
- 4) il pozzetto di prelievo campioni individuato nella planimetria delle reti fognarie dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
- 5) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 6) dovrà essere data immediata comunicazione alla Società Hera Spa e al Comune di Maranello dell'eventuale verificarsi di malfunzionamenti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 7) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 8) <u>entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione</u> deve essere rinnovato il contratto di servizio fognatura e depurazione per lo scarico industriale con Hera spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, come imposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1480 del 11/10/2010.

## Allegato ARIA

Ditta ANDREOLI E C. SRL (Imp. v. TARUFFI n. 22/24/26/28) MARANELLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
A mi o	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.
Aria	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

#### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

#### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta ANDREOLI E C. SRL, svolgente attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e per i loro motori, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Maranello, v. Taruffi n. 22/24/26/28.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 9/2/2017, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 6/6/2017 con prot. n. 10941, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 2, 3, 5 e 6;
- la dismissione dei punti di emissione n. 4, 7 e 8;
- la modifica (introduzione di taglio laser), senza variazione del valore di portata autorizzato, del punto di emissione n. 1;
- la installazione del nuovo punto di emissione n. 4 derivante da saldatura;
- il seguente consumo di materie prime:

disossidanti
 vernice in bombolette spray
 sgrassante
 50 kg/anno
 kg/anno
 kg/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Maranello con prot. n. 3913 del 2/3/2017, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, con nota prot. n. 13432 del 7/7/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dalla quale si evince:

- la possibilità di derogare, per le operazioni di saldatura ed affini, dall'obbligo di esecuzione delle analisi periodiche di autocontrollo per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;
- la necessità di prescrivere la presentazione di quanto di seguito specificato, relativamente allo spostamento della vasca di lavaggio (ex E4) nel piazzale esterno, ed alla richiesta di deroga dall'adozione di impianto localizzato di aspirazione:
- planimetria con ubicazione della macchina lavapezzi e della struttura che la ospita;
- dettagli delle difficoltà tecniche di convogliamento;
- dichiarazione esplicita circa il non utilizzo di sostanze/miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- dichiarazione esplicita circa l'assenza nelle emissioni di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- dichiarazione esplicita circa l'assenza di sostanze comprese nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione REACH.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

#### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta ANDREOLI E C. SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Maranello, v. Taruffi n. 22/24/26/28, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

# PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – SALDATURA, CARTEGGIATURA, TAGLIO LASER

portata massima	12000	Nm3/h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	08	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE		
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - TAGLIO LASER		
portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> :		
Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - SABBIATURA, LUCIDATURA, MOLAT	URA, TRO	NCATURA
portata massima	2100	Nm3/h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	saltuaria	
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO		
PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – SALDATURA 2		
portata massima	5000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - RITOCCO (verniciatura con bombolette sp	oray)	
portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> :		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI		
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - CARTEGGIATURA 2		
portata massima	3500	Nm3/h
altezza minima del camino almeno	o 1 m oltre i	l colmo del tetto
durata	02	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		-
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE		

# **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

## Prescrizioni emissioni diffuse

Entro il 30/9/2017 il Gestore dovrà presentare, relativamente alla vasca di lavaggio (ex E4) spostata nel piazzale esterno, a sostegno della deroga all'installazione dell'impianto di captazione:

- planimetria con ubicazione della macchina lavapezzi e della struttura che la ospita;
- dettagli delle difficoltà tecniche di convogliamento;
- dichiarazione esplicita circa il non utilizzo di sostanze/miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- dichiarazione esplicita circa l'assenza nelle emissioni di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

• dichiarazione esplicita circa l'assenza di sostanze comprese nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione REACH.

## Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

## Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al punto di emissione n. 4 su tre campionamenti (verifica di portata e polveri) eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente al punto di emissione n. 1 su un campionamento (verifica di portata e polveri) eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE—Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

# Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

# Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

## Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

#### Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Cone	dotti circolari	Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto	al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2 punti	segmenti uguali
			2 punn	in cui è suddiviso
				il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

# Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

## Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

## Metodi di campionamento e misura

ъ	1 . ~	1 . 1 .			. 11 11 1	1. 1	
Per	la verifica	dei valori	i limite di	Lemissione	con metodi di misura	a manijali devono	essere ufilizzafi:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
metodi normati e/o ufficiali
altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

# METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013 (*)
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001

Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003 (*)
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
	ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO (*)
	ISO 12039:2001
	UNI 9968:1992
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con
	desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 (*)
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878:2000
	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

# Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4 e 6 (per tutti portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta ANDREOLI E C. SRL (Imp. v. TARUFFI n. 22/24/26/28) MARANELLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

#### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

#### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta ANDREOLI E C. SRL svolgente attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e per i loro motori, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Maranello (MO), v. Taruffi n. 22/24/26/28, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 81 del 3/3/2014, per la seguente configurazione:

- la principali sorgenti esterne di rumore sono rappresentate dagli impianti di espulsione aria a servizio delle lavorazioni;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 22:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V aree prevalentemente industriali, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettori sensibile (R1) individuato è rappresentato da un'abitazione posta a una distanza di 30 metri ad est rispetto l'attività in questione;
- i livelli sonori previsionali assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali per il ricettore sensibile considerato;

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per i rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Maranello con prot. n. 18739 del 20/12/2013;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 9/2/2017, assunta agli atti con prot. n. 2401, il richiedente dichiara, <u>relativamente all'impatto acustico</u>, <u>il proseguimento senza modifiche</u> rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 81 del 3/3/2014, e giudicata migliorativa la situazione futura con diminuzione dei punti di emissione n. 7 e 8, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

#### **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Maranello (Mo), via Taruffi, n. 22, 24, 26, 28, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta ANDREOLI & C. SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) le caratteristiche fonoassorbenti dell'edificio costruito devono corrispondere a quanto previsto nella relazione previsionale di impatto acustico;
- 2) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 3) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 4) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc..

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.			
da sottoscrivere in caso di	stampa		
La presente copia, compos	sta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.		
Data	Firma		

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.